

LETTERA INFORMATIVA N.39/2023

Svizzera – Introduzione della nuova legge sulla protezione dei dati



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.39/2023

Svizzera – Introduzione della nuova legge sulla protezione dei dati

Il **1° settembre 2023** è entrata in vigore in Svizzera la nuova **legge federale sulla protezione dei dati (nLPD)**. Tale disposizione introduce una serie di obblighi nei confronti delle aziende, al fine di tutelare i dati personali delle persone fisiche e garantire loro una maggiore trasparenza.

La *nLPD* sposta sulle aziende la responsabilità dei processi che coinvolgono i dati delle persone fisiche; in particolare, le imprese devono adottare misure volte a tutelare la sicurezza dei dati personali e, specificatamente, evitare i rischi *privacy* connessi alla perdita della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati che potrebbe verificarsi durante il loro trattamento¹.

■ Ambito di applicazione

La nuova legge si prefigge di **proteggere la personalità ed i diritti fondamentali delle persone fisiche residenti in Svizzera**, i cui dati sono trattati da privati oppure dallo Stato.

I dati delle persone giuridiche non saranno più oggetto di protezione.

¹ La norma in parola prevede, inoltre, il rafforzamento dell'autodeterminazione informativa delle persone interessate, consentendo ad ogni individuo di controllare i dati che lo riguardano e, se ritenuto necessario, di chiedere l'adozione di provvedimenti in caso di violazioni.

L'obiettivo della norma svizzera è quello di offrire alle persone interessate una maggiore trasparenza e, quindi, di rafforzare i loro diritti sui propri dati ("**autodeterminazione informativa**"); la nuova legge mira, inoltre, a rafforzare le misure preventive ed il monitoraggio della protezione dei dati, nonché la responsabilità individuale dei responsabili del loro trattamento².

La *nLPD* fonda i suoi principi di base sul *GDPR*, ma presenta una serie di caratteristiche peculiari, per quanto concerne l'ambito geografico e l'ambito materiale (art.2). Con riferimento a questo secondo aspetto, difatti, la nuova disposizione prevede che il trattamento riguardi tutti i dati (automatizzati e manuali), a differenza del *GDPR* che, invece, si applica ai soli sistemi di *file* per quanto riguarda il trattamento manuale dei dati.

■ **Ambito soggettivo**

L'ambito soggettivo della nuova legge svizzera include **tutte le imprese**, senza eccezione alcuna, indipendentemente dalla dimensione.

Tuttavia, alcuni degli obblighi previsti dalla *nLPD* dipendono dalla portata del trattamento dei dati e dal rischio che il trattamento comporta per la personalità o i diritti fondamentali degli interessati. Questo **approccio basato sul rischio** implica che le misure da adottare siano valutate caso per caso.

L'unica deroga prevista dalla norma riguarda l'esenzione dalla tenuta del **registro delle attività di trattamento** per le piccole-medie imprese con meno di 250 dipendenti al 1° gennaio 2023, a condizione che non trattino «dati personali sensibili» su larga scala e non effettuino «*profiling* ad alto rischio».

² La precedente legge svizzera sulla protezione dei dati risaliva al 1992.

Con l'adozione, nel maggio 2018, del Regolamento generale sulla protezione dei dati (*GDPR*), l'Unione Europea ha stabilito *standard* internazionali per il trattamento dei dati. Il *GDPR* prevede che i dati personali possano essere trasferiti ad un paese terzo solo se tale paese ha un livello di protezione dei dati ritenuto «adeguato».

Un obiettivo importante della revisione della legge svizzera è stato, quindi, quello di sviluppare una soluzione coordinata a livello internazionale, che incoraggiasse gli sviluppi tecnologici nell'economia dei dati e, allo stesso tempo, non abbandonasse i punti di forza della legislazione attuale.

■ **Nuovi obblighi e diritti**

I nuovi obblighi introdotti dalla *nLPD* sono le seguenti:

Articolo	Obbligo
Art.6	Obbligo di cancellare (o rendere anonimi) i dati personali che non sono più necessari per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e che non sono soggetti ad un obbligo di conservazione.
Art.7	Obbligo di segretezza e protezione dei dati in tutte le fasi del trattamento: tale obbligo consiste nel mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire che il trattamento dei dati sia conforme ai requisiti di protezione dei dati fin dall'inizio (progettazione) e per impostazione predefinita.
Art.8	Obbligo di diligenza e di adozione di standard minimi di sicurezza .
Art.12	Istituzione di un registro del trattamento dei dati.
Art.19	Obbligo di informazione generalizzato.
Art.21	Obbligo di informazione in caso di decisione individuale automatizzata , vale a dire di decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato e che comporti conseguenze giuridiche per l'interessato.
Art.22	Obbligo di valutazione preventiva d'impatto per i trattamenti di dati che presentano un rischio elevato.
Art.24	Obbligo di notifica e comunicazione all'Incaricato Federale della Protezione dei Dati e delle Informazioni (<i>IFPDT</i>) ed alla persona interessata in caso di violazione dei dati (<i>data breach</i>).

L'obiettivo principale della nuova normativa è quello di migliorare la trasparenza e la protezione dei dati personali degli interessati. Con tale scopo, le imprese devono fornire informazioni sulla raccolta dei dati personali in modo conciso, comprensibile e facilmente accessibile.

I diritti individuali, invece, includono:

- il **diritto di essere informato** sul trattamento dei propri dati personali (artt.25 e 27);
- il **diritto alla consegna** o alla trasmissione dei dati personali (artt.28 e 29);
- il diritto di non essere oggetto di una **decisione individuale automatizzata** (art.21).

■ **Sistema sanzionatorio**

In caso di violazione dei sopra citati obblighi normativi, sono previsti una serie di sanzioni, che possono arrivare fino alla **pena pecuniaria di CHF 250.000** (artt.19 e seguenti).

A differenza del *GDPR* europeo, le sanzioni previste dalla *nLPD* non sono comminate direttamente all'impresa che commette l'infrazione, ma contro la persona responsabile della gestione dei dati (il direttore, componenti del Consiglio di Amministrazione, eventuali dipendenti responsabili)³.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 7 novembre 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

³ In via eccezionale, anche le imprese possono essere direttamente destinatarie di sanzioni amministrative (con ammende sino a CHF 50.000) se l'identificazione del responsabile della violazione all'interno dell'organizzazione comporta costi di indagine sproporzionati (art.64).



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

